Parlamentsdienste
Services du Parlement
Servizi del Parlamento
Servetschs dal parlament

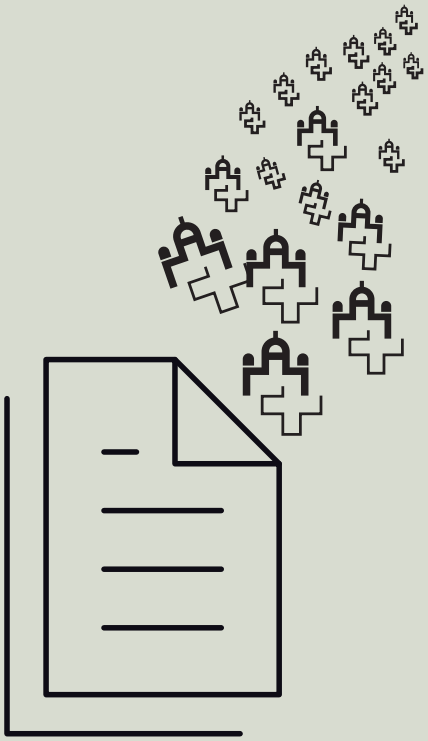

Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa L'Ufficio del Consiglio nazionale

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 03.12.2024

Editore
Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.

Contenuto

In breve 2
Cenni storici 4
Basi legali 7

Scheda informativa

L'UFFICIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

L'Ufficio del Consiglio nazionale è responsabile delle questioni concernenti l'organizzazione e la procedura della Camera. Stabilisce il programma di sessione, elegge i membri e i presidenti delle commissioni e delle delegazioni, determina i settori di attività delle commissioni permanenti e assegna loro gli oggetti in deliberazione per la trattazione.

I. Composizione

L'Ufficio del Consiglio nazionale consta:

- del presidente del Consiglio;
- del primo e del secondo vicepresidente;
- di quattro scrutatori e
- dei presidenti dei gruppi parlamentari.

In caso di impedimento, gli scrutatori possono farsi rappresentare dagli scrutatori supplenti e i presidenti dei gruppi da membri dei loro gruppi.

II. Elezione

I membri della presidenza sono eletti per un anno singolarmente e in votazioni successive all'inizio di ogni sessione invernale.

Dopo l'elezione del Consiglio nazionale i seggi dei quattro scrutatori e degli scrutatori supplenti sono ripartiti in maniera proporzionale tra i gruppi e assegnati per quattro anni mediante il sistema delle liste elettorali.

III. Compiti

L'Ufficio ha in particolare i compiti seguenti:

- pianifica le attività della Camera e stabilisce il programma delle sessioni, fermo restando che la Camera può decidere di aggiungere o stralciare singoli oggetti in deliberazione,
- determina i settori di attività delle commissioni permanenti e istituisce commissioni speciali,
- assegna alle commissioni gli oggetti in deliberazione impartendo loro un termine per l'esame preliminare, per la presentazione di un rapporto o per il disbrigo definitivo; può delegare questo compito al presidente,
- provvede a coordinare le attività delle commissioni e decide in caso di conflitti di competenza tra commissioni,
- stabilisce il piano annuale delle sedute delle commissioni,
- determina il numero dei membri delle commissioni,

- su proposta dei gruppi parlamentari elegge i presidenti, i vicepresidenti e i membri delle commissioni,
- accerta il risultato di elezioni e votazioni; in caso di impedimento di scrutatori e loro supplenti, il presidente può avvalersi della collaborazione di altri deputati,
- esamina se vi siano o se siano sorte incompatibilità secondo l'articolo 14 LParl e se del caso propone alla Camera di accertarle,
- tratta le altre questioni concernenti l'organizzazione e la procedura della Camera.

IV. Sedute

Gli Uffici delle Camere si riuniscono di regola il venerdì della terza settimana che precede la sessione, il lunedì prima dell'inizio della seduta e il giovedì della prima settimana di sessione.

Tradizionalmente, la seduta che si svolge in preparazione della sessione autunnale è organizzata nel Cantone d'origine del presidente della Camera.

Le deliberazioni degli Uffici sono confidenziali, come nelle altre sedute delle commissioni.

CENNI STORICI[1]

Le origini della Conferenza dei presidenti di gruppo

La Conferenza dei presidenti di gruppo è stata istituita nel 1920. In un primo tempo era formata dal presidente del Consiglio nazionale e dai presidenti di gruppo, ai quali si è aggiunto in seguito il vicepresidente del Consiglio nazionale.

La Conferenza era convocata dal presidente della Camera prima dell'inizio di una sessione, inizialmente per discutere e dal 1946 per stabilire il programma della sessione. Per evitare doppioni, nel 1991 è stata incorporata nell'Ufficio del Consiglio nazionale: i suoi compiti sono stati trasferiti all'Ufficio, in cui hanno preso posto anche i presidenti dei gruppi.

L'Ufficio del Consiglio nazionale

Dalla fondazione dello Stato federale, la composizione dell'Ufficio del Consiglio nazionale è cambiata nel corso del tempo.

Originariamente l'Ufficio si componeva del presidente e di quattro scrutatori. Nel 1903 il numero degli scrutatori è aumentato a otto e nel 1920 è entrato a far parte dell'Ufficio il vicepresidente della Camera.

Nel 1991 la Conferenza dei presidenti di gruppo è stata sciolta e questi ultimi sono entrati a far parte dell'Ufficio. Degli otto scrutatori, quattro hanno continuano a far parte dell'ufficio e gli altri quattro sono divenuti scrutatori supplenti.

Nel 1999 è stata istituita la carica di secondo vicepresidente e anche il suo titolare è entrato a far parte dell'Ufficio.

Nei primi tre anni della 48a legislatura, per la prima volta dalla fondazione dello Stato federale, nell'Ufficio le donne erano in maggioranza. Alla testa dei gruppi parlamentari vi erano più donne che uomini e, durante i primi due anni di mandato, anche le presidenze delle Camere erano a maggioranza femminile.

Dal 2005 al 2021, vi è sempre stato un presidente di gruppo parlamentare che sedeva nel Consiglio degli Stati. Il gruppo parlamentare interessato ha quindi dovuto nominare un sostituto per l'Ufficio.

Dall'autunno 2023, il gruppo parlamentare socialista è gestito in copresidenza. Alle sedute dell'Ufficio partecipa un'unica persona con un diritto di voto.

[1] Burri, Boris: Art. 35, in: Graf/Theler/Von Wyss, Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2014, pag. 297 segg.

Anno della legislatura[2]	Gruppi parlamentari	Quota femminile	⌀ Età	⌀ Durata del mandato
47ª Leg.	**13 membri**			
03/04	3 C, 1 E, 1 G, 2 RL, 3 S, 3 V	15.4 %	55	8
Plenum SI	*Numero di gruppi: 6*	*25 %*	*51*	*5*
04/05	3 C, 1 E, 1 G, 3 RL, 3 S, 2 V	23.0 %	55	9
05/06	2 C, 1 E, 1 G, 3 RL, 3 S, 3 V	30.7 %	57	7
06/07	3 C, 1 E, 1 G, 3 RL, 2 S, 3 V	38.5 %	57	8
48ª Leg.	**12, dal 2009 13 membri**			
07/08	3 CEg, 1 G, 2 RL, 3 S, 3 V	58.3 %	51	6
Plenum SI	*Numero di gruppi: 5*	*28.5 %*	*51*	*5*
08/09	3 CEg, 1 G, 3 RL, 3 S, 2 V, (1 BD 2009) *Numero di gruppi dal 2009: 6*	58.3 %	51	7
09/10	1 BD, 2 CEg, 1 G, 3 RL, 3 S, 3 V	53.8 %	50	9
10/11	1 BD, 2 CEg, 2 G, 3 RL, 2 S, 3 V	46.2 %	51	9
49ª Leg.	**14 membri**			
11/12	1 BD, 3 CE, 2 G, 1 GL, 2 RL, 2 S, 3 V	42.9 %	49	8
Plenum SI	*Numero di gruppi: 7*	*28.5 %*	*50*	*5*
12/13	1 BD, 3 CE, 2 G, 1 GL, 2 RL, 3 S, 2 V	35.7 %	50	8
13/14	1 BD, 3 CE, 1 G, 1 GL, 3 RL, 3 S, 2 V	35.7 %	50	9
14/15	1 BD, 2 CE, 1 G, 1 GL, 3 RL, 3 S, 3 V	35.7 %	49	10
50ª Leg.	**14 membri**			
15/16	1 BD, 2 C, 1 G, 1 GL, 3 RL, 2 S, 4 V	42.9 %	49	9
Plenum SI	*Numero di gruppi: 7*	*32 %*	*50*	*5*
16/17	1 BD, 2 C, 1 G, 1 GL, 2 RL, 3 S, 4 V	42.9 %	50	9
17/18	1 BD, 2 C, 1 G, 1 GL, 3 RL, 3 S, 3 V	50.0 %	49	9
18/19	1 BD, 1 C, 1 G, 1 GL, 3 RL, 3 S, 4 V	50.0 %	50	9

Anno della legislatura	Gruppi parlamentari	Quota femminile	⌀ Età	⌀ Durata del mandato
51ª Leg.	**13 membri**			
19/20	2 M-CEB, 3 G, 1 GL, 2 RL, 2 S, 3 V	30.8 %	49	10
Plenum SI	*Numero di gruppi: 6*	*41.5 %*	*49*	*5*
20/21	3 M-CEB, 3 G, 1 GL, 1 RL, 2 S, 3 V	30.8 %	48	10
21/22	3 M-E, 3 G, 1 GL, 1 RL, 3 S, 2 V	30.8 %	50	11
22/23	3 M-E, 2 G, 1 GL, 2 RL, 3 S, 2 V	30.8 %	49	10
52ª Leg.	**13 membri**			
23/24	2 M-E, 1 G, 1 GL, 2 RL, 3 S, 4 V	38,5 % / 46,2 %	50 / 49	7
Plenum SI	*Numero di gruppi: 6*	38,5 %	49	5
24/25	2 M-E, 1 G, 2 GL, 2 RL, 2 S, 4 V	46.2% / 53,8 %	50 / 49	7

[2] Stato: Fine della sessione invernale

BASI LEGALI

Uffici delle Camere (in generale)

– Articolo 31 capoverso 1 lettera e legge sul Parlamento
– Articolo 35 legge sul Parlamento
– Articolo 37-38 legge sul Parlamento

Compiti

– Articolo 35 capoverso 1 legge sul Parlamento
– Articolo 9 regolamento del Consiglio nazionale

Diritto procedurale

– Articolo 35 capoverso 3 legge sul Parlamento

Composizione

– Articolo 35 capoverso 2 legge sul Parlamento
– Articolo 8 regolamento del Consiglio nazionale

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attuale composizione dell'Ufficio

Cfr. il sito dell'Ufficio su parlamento.ch

➢ Link

Composizione dell'Ufficio in anni precedenti

Cfr. I riassunti delle deliberazioni ("Résumé des délibérations"; *soltanto in francese e tedesco*)

➢ Link

Questioni giuridiche e storiche

Cfr. Burri, Boris: Art. 35, in: Graf/Theler/Von Wyss, Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2014, pag. 297 segg.:

➢ Link

Decisioni e pratiche dell'Ufficio, questioni giuridiche e storiche

Cfr. Raccolta delle decisioni e delle pratiche dell'Ufficio

➢ Link